

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ASSEGNAZIONE E L'USO
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 4 giugno 2018

Sommario

Premessa	3
Articolo 1 – Utilizzo scolastico	3
Articolo 2 – Utilizzo extra scolastico.....	3
Articolo 3 – Classificazione delle palestre e tipologia attività ammesse.....	4
Articolo 4 - Concessione spazi palestra	4
Articolo 5 - Concessioni in uso temporaneo.....	7
Articolo 6 - Cauzione.....	7
Articolo 7 - Tariffa d’uso	8
Articolo 8 - Divieto di sub concessione.....	8
Articolo 9 - Assicurazione	8
Articolo 10 - Condizioni di utilizzo	8
Articolo 11 - Interventi sugli impianti.....	9
Articolo 12 - Verifiche ed ispezioni da parte del Comune	10
Articolo 13 - Sanzioni.....	10
Articolo 14 – Misure compensative a favore dei concessionari.....	10

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre comunali e delle attrezzature scolastiche dedicate alla pratica sportiva.

Le palestre comunali sono parte integrante degli edifici scolastici perché concorrono all'offerta formativa in orario scolastico; sono altresì risorsa che valorizza le scuole stesse come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, in età evolutiva, per gli adulti e per gli anziani.

La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante concessione, con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.

Articolo 1 – Utilizzo scolastico

La priorità di utilizzo delle palestre è riservata alle scuole del territorio, ai sensi della normativa vigente, in orario di norma compreso tra le ore 8:00 e le ore 16:30 dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico, fatti salvi accordi specifici.

Le Istituzioni Scolastiche forniscono al Comune entro il 15 giugno di ogni anno il calendario delle proprie ore di utilizzo nel successivo anno scolastico, al fine di consentire al Comune un'adeguata programmazione dell'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico.

Qualora le scuole abbiano necessità dei locali per utilizzi straordinari di breve durata in orari extrascolastici già assegnati, devono inoltrare richiesta al Comune con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data di utilizzo, per consentirne l'assegnazione.

Articolo 2 – Utilizzo extra scolastico

In orario e calendario extrascolastico il Comune rilascia concessioni degli spazi palestra esclusivamente per scopi inerenti attività sportive o ricreative, purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Gli spazi palestra vengono concessi in orario extrascolastico e comunque non oltre le ore 24:00, salvo prescrizioni diverse contenute in Regolamenti e/o disposizioni comunali.

Il Comune richiede alle Istituzioni Scolastiche, ai fini del suddetto rilascio, le deliberazioni dei Consigli d'Istituto e dei Consigli di Circolo relative alla presa d'atto della programmazione sportiva risultante dall'assegnazione; tali deliberazioni devono pervenire al Comune, di norma, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Decorso tale termine, in mancanza degli atti richiesti, il Comune procede comunque alla concessione, dandone opportuna informazione alle Istituzioni Scolastiche.

La concessione delle palestre può aver luogo, di norma, dalla data di inizio dell'anno scolastico fino al 30 giugno dell'anno successivo. Su richiesta possono essere concessi spazi per la pratica sportiva o ricreativa anche nei mesi estivi, previa autorizzazione dell'Ente.

La concessione segue il calendario scolastico regionale. Pertanto le palestre non potranno di norma essere utilizzate nei giorni non ricompresi in detto calendario (tutte le festività, vacanze natalizie, di carnevale, pasquali ecc).

In caso di richieste di utilizzi straordinari nei suddetti periodi o nelle giornate di sabato e domenica, per lo svolgimento di attività sportiva o ricreativa, le stesse dovranno essere inoltrate al

Comune con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data di utilizzo, per consentirne l'assegnazione.

Articolo 3 – Classificazione delle palestre e tipologia attività ammesse

Le palestre sono classificate nelle seguenti tre fasce: A), B) e C) in funzione della superficie e della presenza di spogliatoi.

Fascia A. Palestre con superficie superiore a 300 mq. dotate di spogliatoi:

- palestra Nino Costa, in via Trieste 3;
- palestra Bruno Ciari, in via Taneschie 21.

Fascia B. Palestre con superficie superiore a 200 mq. e inferiore o uguale a 300 mq. dotate di spogliatoi:

- palestra Adolfo Viola, in via Parco 13;
- palestra Don Bosco, in via IV Novembre 8;

Fascia C. palestre con superficie inferiore o uguale a 200 mq:

- palestra Beppe Fenoglio, in via Roma 42;
- palestra R. Gazzera, in località Devesi.

Le tipologie di attività consentite nelle palestre comunali in orario extra scolastico sono le seguenti:

a) Sport per tutti

Promozione sportiva rivolta a ogni fascia di età con fine prevalentemente formativo: alfabetizzazione motoria, apprendimento delle tecniche di base di ciascuna disciplina sportiva.

Rientra in questa tipologia l'attività avente come finalità principale il benessere psico-fisico e la promozione della salute.

Tali attività devono comunque essere accessibili alla pluralità dei cittadini.

b) Agonismo

Attività sportiva finalizzata a partecipazione a gare e competizioni, allenamenti, partite e tornei.

c) Altre attività

Attività sportiva occasionale, aggregativa o ludico-motoria proposta da associazioni o gruppi informali anche piccoli, svolta autonomamente.

Articolo 4 - Concessione spazi palestra

Le concessioni sono rilasciate dal Comune soltanto ad associazioni o a gruppi di persone e possono essere di due tipi:

- a) Stagionali: si riferiscono ad attività che di norma abbiano svolgimento per l'intero anno sportivo e hanno una durata che può arrivare fino a tre anni. Entro i 6 mesi precedenti la scadenza delle concessioni sarà effettuato un monitoraggio della situazione e delle

esigenze: qualora non emergessero elementi rilevanti, le stesse potranno essere confermate per ulteriori 2 anni.

b) Temporanee: si riferiscono a iniziative e attività giornaliere o di breve durata.

Le ore palestra vengono assegnate a seguito di apposito avviso pubblico, a valere per l'anno/gli anni (biennio/triennio) sportivo/i successivi, e avuto riguardo alla graduatoria redatta sulla base dei criteri e dei relativi punteggi di seguito descritti:

- essere associazione formalmente costituita	da 1 punto a 10 punti così suddivisi: da 1 e inferiore a 4 anni = 2 punti da 4 e inferiore a 6 anni = 4 punti da 6 e inferiore a 8 anni = 6 punti da 8 e inferiore a 10 anni = 8 punti Oltre 10 anni = 10 punti
- avere sede legale in Ciriè	4 punti
- avere sede legale in un Comune confinante con Ciriè	2 punti
- aver già svolto almeno un anno di attività sportiva in Ciriè	da 1 punto a 10 punti così suddivisi: da 1 e inferiore a 2 anni = 1 punto da 2 e inferiore a 4 anni = 2 punti da 4 e inferiore a 6 anni = 4 punti da 6 e inferiore a 8 anni = 6 punti da 8 e inferiore a 10 anni = 8 punti Oltre 10 anni = 10 punti
- annoverare un numero di iscritti uguale o superiore a 20. (Il punteggio viene assegnato sulla base del prospetto riepilogativo del numero degli associati nell'anno sportivo - <i>per le associazioni sportive</i> - o nell'anno solare - <i>per le altre associazioni/gruppi informali</i> - precedente alla pubblicazione dell'avviso).	da 2 punti a 10 punti così suddivisi: da 20 a 50 iscritti: 2 punti da 51 a 100 iscritti: 4 punti da 101 a 150 iscritti: 6 punti da 151 a 200 iscritti: 8 punti Oltre 200 iscritti: 10 punti
- annoverare tra gli iscritti dell'associazione almeno 10 cittadini ciriacesi. (Il punteggio verrà assegnato sulla base del prospetto riepilogativo del numero degli associati nell'anno sportivo - <i>per le associazioni sportive</i> - o nell'anno solare - <i>per le altre associazioni/gruppi informali</i> - precedente alla pubblicazione dell'avviso, suddivisi in residenti e non residenti, allegato alle richieste).	da 2 punti a 10 punti così suddivisi: da 10 a 25 iscritti residenti= 2 punti da 26 a 50 iscritti residenti = 4 punti da 51 a 75 iscritti residenti = 6 punti da 76 a 100 iscr. residenti = 8 punti oltre 100 iscritti residenti = 10 punti
- essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali, ad	2 punti

Enti di promozione sportiva e a Discipline Sportive Associate	
- essere iscritti al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI	4 punti
- impiegare istruttori in possesso di diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente (<i>il punteggio verrà assegnato sulla base di autocertificazione, allegata alla richiesta, riportante i titoli posseduti e l'attività specifica affidata al singolo istruttore e/o il numero di tesserino</i>).	4 punti
- essere iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni da almeno un anno.	da 1 punto a 10 punti così suddivisi: da 1 e inferiore a 2 anni = 1 punto da 2 e inferiore a 4 anni = 2 punti da 4 e inferiore a 6 anni = 4 punti da 6 e inferiore a 8 anni = 6 punti da 8 e inferiore a 10 anni = 8 punti da e oltre 10 anni = 10 punti
- svolgere attività di promozione sportiva (attività avente come destinatari minori di 18 anni, ultra sessantacinquenni e disabili)	4 punti
- svolgere attività agonistica	4 punti

L'istanza di concessione, a firma del Legale rappresentante pro tempore delle associazioni o del rappresentante del gruppo di persone, deve contenere l'indicazione:

- delle strutture sportive richieste in concessione, comunque non superiori a quattro ed entro il limite di un monte ore settimanale o annuo di impiego stabilito dalla Giunta Comunale e riportato nell'Avviso;
- del periodo di utilizzo;
- dei giorni e orari di utilizzo richiesti;
- della data esatta di inizio e conclusione delle attività;
- delle discipline da praticare;
- della tipologia di utenza a cui si rivolgono le attività che si intendono praticare;
- del possesso di tutti i requisiti previsti nell'Avviso.

Sulle istanze pervenute l'Ufficio Sport esegue l'istruttoria e redige la graduatoria, organizzata sulla base dei punteggi sopra indicati e riportati nell'Avviso.

La graduatoria è approvata, mediante determinazione dirigenziale.

Al soggetto primo classificato in graduatoria sono concessi gli spazi richiesti; gli spazi rimasti disponibili sono assegnati ai richiedenti collocati nelle posizioni utili successive alla prima.

Nel caso in cui l'offerta di spazi non sia corrispondente alla richiesta, è facoltà del richiedente modificare in senso conforme il proprio piano di utilizzo della struttura.

Le eventuali rimanenze, espresse in termini di spazi da assegnare, vengono prioritariamente offerte ai richiedenti che non hanno ottenuto tutti gli spazi richiesti, rispettando il criterio del maggior punteggio ottenuto.

In caso di parità di punteggio è preferito il soggetto di più risalente costituzione, come dimostrato dall'atto costitutivo o equivalente, a parità di costituzione si procederà al sorteggio.

Le istanze e le autocertificazioni sono soggette a controlli a campione.

Gli spazi definitivamente non assegnati vengono conservati per le eventuali concessioni temporanee.

L'assegnazione avviene, di norma, secondo la seguente programmazione:

- approvazione bando entro il 28 febbraio;
- presentazione istanze entro il 31 marzo;
- acquisizione delle deliberazioni di presa d'atto della programmazione sportiva risultante dall'assegnazione, da parte dei Consigli d'Istituto, entro il 30 giugno;
- conclusione del procedimento di concessione entro il 15 luglio, con pubblicazione sul sito del Comune del prospetto della programmazione sportiva.

Articolo 5 - Concessioni in uso temporaneo

Le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate in base agli spazi rimasti disponibili a seguito del rilascio delle concessioni stagionali.

Le concessioni in uso temporaneo non soggiacciono alla procedura di cui al precedente articolo: l'unico criterio utilizzato, fatto salvo il requisito soggettivo del richiedente, è quello temporale di presentazione dell'istanza.

La concessione in uso temporaneo è rilasciata dall'Ufficio Sport.

Articolo 6 - Cauzione

Gli assegnatari delle palestre sono obbligati a costituire, prima del rilascio della concessione d'uso stagionale, una cauzione il cui importo è determinato periodicamente dalla Giunta Comunale secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. L'importo deliberato dalla Giunta Comunale non potrà comunque, di norma, eccedere il 10 % di quanto dovuto annualmente dall'assegnatario per la concessione.

La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi concessori.

La mancata costituzione della garanzia determina l'impossibilità di procedere alla concessione.

Il procedimento di escussione della cauzione è attivabile esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo lettera raccomandata, e conseguente costituzione in mora del concessionario. Il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'escussione della cauzione.

Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa deve essere reintegrata dal concessionario entro quindici giorni dalla richiesta del Comune.

La cauzione è restituita al termine della concessione.

Articolo 7 - Tariffa d'uso

A parziale copertura dei costi, per l'uso delle palestre è dovuto, sia per le concessioni stagionali che per quelle temporanee, il pagamento di una tariffa oraria fissata annualmente dalla Giunta Comunale, in funzione della fascia di classificazione delle palestre di cui all'articolo 3.

Le concessioni in uso temporaneo possono essere a titolo gratuito, al ricorrere di particolari motivazioni di interesse pubblico, ovvero a titolo oneroso; nel primo caso la concessione è rilasciata con deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento è da intendersi trimestrale oppure annuale

Per le concessioni stagionali il pagamento si può effettuare:

- a) annualmente, entro il 30 ottobre, con riduzione del 5% sull'intero importo dovuto, indicando nella causale l'anno oggetto di pagamento;
- b) ogni trimestre per quello successivo, entro il giorno 10 dei mesi di ottobre, gennaio e aprile, indicando nella causale il trimestre oggetto di pagamento. Il pagamento effettuato nel mese di ottobre comprende anche le ore assegnate nel mese di settembre.

Per le concessioni temporanee il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio della concessione d'uso.

Il corrispettivo dovuto è determinato sulla base delle ore assegnate.

In caso di insolvenza nei pagamenti dovuti, il Comune intraprenderà la riscossione coattiva di quanto dovuto.

Articolo 8 - Divieto di sub concessione

E' fatto divieto di sub concessione degli spazi palestra assegnati, che sono a uso esclusivo del concessionario.

Articolo 9 - Assicurazione

Nel caso delle concessioni stagionali, il concessionario ha l'obbligo di stipulare, anche attraverso Enti di Promozione Sportiva o Federazioni, apposita polizza assicurativa di R.C. per danni a terzi con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione, con copertura dal giorno di inizio dell'attività e per l'intera durata della concessione.

Copia della stessa deve essere consegnata all'Ufficio Sport entro il 31 ottobre.

Articolo 10 - Condizioni di utilizzo

10.1 Accesso

L'accesso degli utilizzatori delle palestre in orario extrascolastico è subordinato alla presenza di un tecnico o di un dirigente o di accompagnatore o responsabile o tesserato del soggetto concessionario, e lo stesso dovrà avvenire, ove la struttura lo consenta, attraverso la porta esterna non comunicante con altri locali della scuola.

E' consentito l'utilizzo del locale palestra esclusivamente nell'orario assegnato.

Le chiavi di ingresso dei locali sono consegnate al concessionario contestualmente al rilascio del provvedimento di concessione; le chiavi devono essere riconsegnate al Comune entro 15 giorni dal termine dell'anno sportivo, di norma il 30 giugno, nel caso delle concessioni stagionali; ovvero entro 7 giorni dal termine della concessione nel caso di quelle temporanee, pena il pagamento del corrispettivo previsto per l'utilizzo dei locali sino all'effettiva data di restituzione.

E' fatto divieto di apertura al pubblico, fatta eccezione per le palestre che abbiano ottenuto le prescritte autorizzazioni.

10.2 Forme pubblicitarie

L'installazione di forme pubblicitarie all'interno delle palestre deve essere autorizzata dal Comune.

10.3 Responsabilità d'uso

I concessionari delle palestre sono responsabili della sicurezza, del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nonché dei beni mobili introdotti e della loro corretta manutenzione.

Al termine dell'attività giornaliera devono essere spenti gli interruttori della luce, chiusi gli infissi e tutte le porte di accesso, nonché attivati gli impianti antintrusione; si dovrà, altresì, verificare che non vi siano fuoriuscite d'acqua (da rubinetti, docce, ecc.) e che i locali siano lasciati in buone condizioni.

L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nell'atto di concessione.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte dei concessionari.

Il Comune è altresì esentato da ogni responsabilità quando nella palestra:

- a) vengano danneggiate o rese pericolose attrezzature e strumentazioni sportive e di ciò non sia data immediata conoscenza agli uffici comunali, nonché al primo soggetto che subentra nell'utilizzo della palestra interessata;
- b) nello spazio e tempo d'uso del concessionario vengano lasciati materiali o attrezzature non pertinenti all'uso sportivo;
- c) venga fatto un uso improprio delle attrezzature.

Il concessionario assume l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori.

10.4 Danneggiamenti e anomalie

Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico sono addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti.

Il Comune può rivalersi nei confronti dei concessionari anche per eventuali danni morali.

In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante viene suddiviso tra i concessionari dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto.

Il ripristino, a carico del concessionario, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e non oltre dieci giorni.

Articolo 11 - Interventi sugli impianti

Il concessionario che intenda intervenire sugli impianti o sulle attrezzature per opere di miglioramento, di ripristino o di altra natura, sempre compatibilmente con la destinazione d'uso delle stesse, deve presentare, in via preliminare, al Comune, specifica richiesta corredata dalla documentazione tecnica necessaria.

Allo stesso modo, deve essere presentata specifica richiesta nel caso di deposito di attrezzature nelle palestre o nei locali adiacenti e nel caso di collocazione delle stesse attrezzature diversa da quella concordata.

Gli interventi possono essere effettuati solo a seguito di parere favorevole formalmente espresso.

Chiunque esegua interventi non conformi a quanto sopra, esonera automaticamente il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di persone o cose, rimanendo impregiudicate le azioni di rivalsa e sanzionatorie che ne possono conseguire.

Articolo 12 - Verifiche ed ispezioni da parte del Comune

Il Comune effettua verifiche a campione, volte ad accertare la veridicità di quanto dichiarato all'atto della richiesta di concessione delle palestre, il corretto utilizzo del patrimonio e il regolare svolgimento della pratica sportiva.

Articolo 13 - Sanzioni

Il Comune procede alla revoca della concessione in caso di:

- mancato pagamento delle tariffe nei termini di cui all'art. 7 "*Tariffa d'uso*" che si verifichi per più di n. 3 (*tre*) volte e che sia preceduto da formale diffida ad adempiere;
- sub concessione delle palestre di cui all'art. 8 "*Divieto di sub concessione*";
- mancata consegna della polizza assicurativa nei termini all'articolo 9 "*Assicurazione*" cui abbia fatto seguito diffida ad adempiere rimasta inevasa;
- pratica di attività diverse da quelle oggetto della concessione che si verifichino per più di n. 3 (*tre*) volte e che siano precedute da contestazione scritta;
- reiterate infrazioni all'articolo 10 "*Condizioni di utilizzo*" che si verifichino per più di n. 5 (*cinque*) volte e che siano precedute da contestazione scritta;
- reiterate infrazioni all'articolo 11 "*Interventi sugli impianti*" che si verifichino per più di n. 3 (*tre*) volte e che siano precedute da contestazione scritta.

Resta inteso che l'assegnatario nei confronti del quale sia comminata la sanzione della revoca non potrà pretendere la restituzione del corrispettivo già versato.

Le infrazioni sono rilevate direttamente dal Comune a seguito di sopralluoghi o verifiche.

Le infrazioni possono essere segnalate all'ente formalmente anche: dall'Istituzione Scolastica competente, da singoli cittadini o da associazioni.

Al Comune spetta il compito di verificare l'oggettività della segnalazione e di impartire l'eventuale contestazione in forma scritta. In caso di contestazione, il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione inviata dall'Amministrazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo, riconoscendo l'addebito.

I soggetti cui sia stata revocata la concessione non potranno essere concessionari di palestre per il periodo di un anno a fare data dal provvedimento di revoca; parimenti non potranno essere concessionari di palestre i concessionari insolventi per i quali siano state attivate le procedure per riscossione coattiva delle somme dovute, a fare data da un anno dal recupero delle somme.

Ad ogni modo resta fermo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento di eventuali danni subiti.

Articolo 14 - Misure compensative a favore dei concessionari.

Qualora ricorrano condizioni contingibili ed urgenti, quindi per causa di forza maggiore ovvero per fini istituzionali dell'Ente, la fruizione delle palestre in orario extrascolastico può essere sospesa in

qualsiasi momento, senza che il concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo.

In tali casi, le somme eventualmente anticipate non saranno restituite.

In caso di sospensione superiore a 15 giorni consecutivi, il Comune ricercherà soluzioni alternative compatibilmente con gli spazi idonei disponibili.

Le ore palestra di cui il concessionario non abbia potuto usufruire per cause imputabili all'Ente, potranno essere recuperate, ove possibile, o poste a conguaglio.